

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda i campioni di riferimento, i diritti, le relazioni di valutazione e i laboratori nazionali di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 21, terzo comma,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce la procedura per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi nell'alimentazione animale. Esso stabilisce che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o relativa a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi deve presentare una domanda di autorizzazione alla Commissione in conformità di tale regolamento.
- (2) L'articolo 21, primo comma, del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») ha i compiti e le mansioni indicati nell'allegato II di detto regolamento. Tale allegato dispone che l'LCR di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è il Centro comune di ricerca della Commissione. L'LCR può essere assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento («consorzio») ed è responsabile del coordinamento generale del consorzio.
- (3) Il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda i compiti e le mansioni dell'LCR, compresi requisiti specifici riguardanti i campioni di riferimento da fornire assieme alle domande di autorizzazione, le tariffe dei diritti che l'LCR deve imporre ai richiedenti e l'elaborazione di orientamenti da parte dell'LCR per i laboratori nazionali di riferimento che partecipano al consorzio. L'allegato I del regolamento (CE) n. 378/2005 stabilisce i requisiti per la partecipazione dei laboratori nazionali di riferimento al consorzio che assiste l'LCR nell'esecuzione dei suoi compiti e delle sue mansioni. L'allegato II di detto regolamento elenca tali laboratori nazionali di riferimento e l'allegato IV del medesimo regolamento stabilisce le tariffe dei diritti che l'LCR deve imporre ai richiedenti.
- (4) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 378/2005 stabilisce eccezioni all'obbligo di fornire campioni di riferimento assieme alle domande. Tali eccezioni riguardano le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi qualora siano stati precedentemente inviati all'LCR campioni di riferimento per un'altra utilizzazione per la quale l'additivo per mangimi è stato autorizzato, o le domande di modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente, qualora la modifica proposta non sia legata alle caratteristiche dell'additivo per mangimi precedentemente inviato all'LCR come campione di riferimento dell'additivo per mangimi in questione. In questi casi, i campioni di riferimento presentati assieme a domande precedenti sono ancora nella forma in cui l'additivo per mangimi è destinato all'immissione sul mercato. L'esperienza ha dimostrato che si riscontra una situazione analoga per determinate domande di rinnovo di un'autorizzazione esistente. Le eccezioni all'obbligo di fornire campioni di riferimento dovrebbero pertanto essere estese alle domande di rinnovo di un'autorizzazione esistente, purché i campioni di riferimento precedentemente forniti corrispondano ancora alla forma in cui l'additivo per mangimi per il quale è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione è destinato all'immissione sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

